

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERLINGIERI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito e conclusione della formulazione degli articoli</i>):	
DE' COCCI: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane.	729
PRESIDENTE	729, 731, 733, 735, 736, 737, 738, 741
CALCAGNO	730, 732, 733, 739
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	730, 731, 734, 735, 736
VOLGGER	731, 732
MAXIA	732, 738, 740, 741
VALSECCHI	732, 733
CORONA GIACOMO	732
CECCHERINI	733, 738, 739, 741
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	733, 735, 737, 740, 741
GIAVI	733
GARLATO	734, 736, 739
MANCINI	736, 737
RIVA	736
BELLIARDI	736, 739
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	737, 740, 741
PACATI	737, 741
CAIATI	738, 739
CARONITI	739
MORO FRANCESCO	740

Seguito della formulazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane ».

La discussione interrotta nella seduta precedente, riprende sull'ultimo comma dell'articolo 2. Come i colleghi ricorderanno, questo comma era stato soppresso dalla Commissione, senonché la Camera, nella risoluzione adottata, ha fissato un principio antitetico nel punto 5°, che dice: « Applicazione delle norme in oggetto anche ai comuni delle regioni a statuto speciale ».

Ricordo che talune regioni hanno facoltà legislative esclusive in determinate materie, mentre in materia di utilizzazione di acque pubbliche hanno facoltà legislativa nei limiti dei principi di legge dettati dallo Stato. Quindi, la discussione deve essere diretta in questo senso, tenendo, cioè, presente lo statuto delle regioni a statuto speciale.

La seduta comincia alle 9,10.

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Abbiamo un emendamento dell'onorevole Calcagno, il quale interpreta la risoluzione della Camera con la seguente formulazione: « La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale, ove non vi osti lo statuto e non sia stata ancora regolata la materia ».

CALCAGNO. Prima che la Camera avesse determinato l'indirizzo che la nostra Commissione deve seguire per la formulazione degli articoli della presente legge, io avevo presentato questo emendamento: « Aggiungere alla fine dell'articolo 2 il seguente comma: « Le norme della presente legge non si applicano nell'ambito della regione siciliana e della regione Trentino-Alto Adige ».

Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno che dava mandato alla Commissione di procedere alla formulazione degli articoli, con la fissazione del principio che anche alle regioni a statuto speciale vanno applicate le disposizioni della presente legge, è sorta la necessità di modificare il mio emendamento aggiuntivo con un altro emendamento, che il Presidente ha testé letto.

Perché questa modifica? Perché noi, indubbiamente, con una legge speciale non possiamo modificare una legge costituzionale, quale è lo statuto delle regioni. La nuova formulazione, molto più generica, da me proposta, prevede e soddisfa anche la richiesta dell'Assemblea di inserire le regioni a statuto speciale nell'osservanza della legge; però, per quelle regioni, alle quali la legge istitutiva — quindi legge costituzionale — dà la facoltà esclusiva in materia, non possiamo indubbiamente modificare, con una legge speciale, la legge istitutiva. E va aggiunto che, anche quando non osti lo statuto, se la regione ha provveduto a regolamentare la materia, cioè ha previsto l'impostazione di un sovracaneone di acque pubbliche, questa legge non si applica.

Lo statuto della regione siciliana prevede i limiti della facoltà legislativa in esecuzione dello statuto e all'articolo 14 lettera I dice testualmente: « La legislazione esclusiva della regione nelle acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale ».

Dopo l'approvazione dello statuto siciliano, questa facoltà e questa competenza a legiferare in materia di acque pubbliche nella regione siciliana è stata ancora maggiormente chiarita con la legge istitutiva del 2 gennaio 1947, che istituisce l'Ente Siciliano di elettricità. Questa legge all'articolo 2 stabilisce che tutte le acque della Sicilia sono concesse all'Ente siciliano di elettricità, salvo le precedenti concessioni o quelle concessioni

che erano allo studio al Ministero dei lavori pubblici o quelle derivazioni che, comunque, hanno attinenza con preesistenti impianti idroelettrici.

Ora è evidente che, se la competenza esclusiva a legiferare per la Sicilia è della Regione, noi non possiamo con questa legge particolare modificare quello che è lo statuto della regione siciliana, che è legge costituzionale dello Stato.

La seconda parte riguarda la questione dell'applicazione dell'articolo 10 dello statuto particolare della regione Trentino-Alto Adige. Alle mie argomentazioni gli egregi colleghi della regione Trentino-Alto Adige hanno opposto un ragionamento che è logico fino a un certo punto. Che cioè l'articolo 10 della regione Trentino-Alto Adige non è in esecuzione dell'articolo 52 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775.

Non voglio discutere questa questione. Ma, quando noi diciamo che la legge in discussione è anche applicabile alla regione Trentino-Alto Adige, se non sia stata dalla regione regolata tale materia, noi lasciamo adito alla regione, ove la legge regionale non sia in sostituzione dell'articolo 52, di applicare questa legge; ma se l'articolo 10 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige è in sostituzione dell'articolo 52, non possiamo stabilire l'imposizione di canoni a carico di ditte che gestiscono queste imprese nella regione Trentino-Alto Adige.

Perciò il mio emendamento, che è stato formulato in una maniera generica, lascia, nella eventualità che per la regione Trentino-Alto Adige l'articolo 10 non sia in sostituzione dell'articolo 52, la possibilità di applicazione di questo disegno di legge. E noi abbiamo così soddisfatto alle esigenze dell'ordine del giorno votato in Assemblea, per il quale la presente legge dovrebbe essere estesa alle regioni a statuto speciale (non solo alla Sicilia e al Trentino-Alto Adige, ma anche alla Sardegna e alla Val d'Aosta).

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Voglio ricordare che la Camera, nello stabilire i principi informativi di questa proposta di legge, ha inserito tra di essi l'abrogazione della esclusione dell'applicazione della legge alle regioni a statuto speciale. L'emendamento dell'onorevole Calcagno, per il solo fatto che sia stato formulato in una forma generica, darà luogo a molte contestazioni, appunto per la sua generalizzazione e la sua poca chiarezza.

Per quanto ci riguarda, non siamo contrari ad accettare l'emendamento laddove

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

esso dice «ove non vi osti lo statuto», perché è evidente che non possiamo stabilire disposizioni in contrasto con le norme dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Ma il fatto di avere aggiunto le parole «o non sia stata ancora regolata la materia», vuol dire praticamente escludere dal godimento di questo beneficio la regione Trentino-Alto Adige, e mettersi quindi contro il voto espresso chiaramente dalla Camera.

Bisogna tenere, poi, conto che l'articolo 10 dello statuto regionale prevede un determinato soggetto, che è la Regione. Questo soggetto ha a suo favore determinate provvidenze, determinate facoltà legislative e le utilità nel senso che la legge gli consente. La modificazione dell'articolo 52 va, invece, a fare beneficiare un altro soggetto, che non è l'ente Regione, anche se l'onere ricade sempre sull'industria idroelettrica.

Quindi, mentre possiamo accettare la parte dell'emendamento Calcagno ove si afferma «ove non vi osti lo statuto», e credo che sia anche inutile affermarlo, perché è pacifico, non possiamo accettare la seconda parte «ove non sia stata ancora regolata la materia», perché ciò significherebbe escludere la regione Trentino-Alto Adige dal godimento di questi benefici previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Qui siamo su due posizioni distinte e controverse. Per quanto riguarda la Sicilia dobbiamo tenere presente la competenza esclusiva della regione in materia di acque pubbliche. Per il Trentino, invece, l'articolo 8 dice: «... nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato». Quindi il Trentino deve uniformarsi alla legislazione generale dello Stato. L'onorevole Calcagno ha presentato un emendamento, che salva entrambe le posizioni.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io non discuto per la Sicilia, ma per il Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Questa regione non può legiferare in materia di concessione di acque pubbliche se non nei limiti dei principi legislativi fissati dallo Stato. L'onorevole Calcagno, rendendosi conto di questa disparità di situazioni regionali, ha formulato un emendamento che concilia le due posizioni.

VOLGGER. Io ho l'impressione che il collega Calcagno voglia fare ritornare dalla finestra l'emendamento che doveva uscire dalla porta, formulando una dizione molto ambigua ed elastica, che può determinare infiniti processi con le società idroelettriche.

Voglio chiarire la posizione del Trentino-Alto Adige.

Come giustamente ha detto il Presidente, la regione, in base all'articolo 5, ha facoltà di legiferare entro i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Questo concetto è stato ancora più precisato nelle norme di attuazione dello statuto. Non c'è, quindi, una potestà legislativa della regione.

Per quanto riguarda l'articolo 10 citato dall'onorevole Calcagno, è ben vero che questo articolo porta dei benefici alla regione, ma non ai comuni e, per dimostrare senza equivoci che l'articolo 52 è ancora valido nella regione Trentino-Alto Adige, cito ai colleghi l'articolo 91 delle norme transitorie e integrative dello Statuto, che dice: «I termini per l'applicazione dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e gli impianti idroelettrici, che risultassero prescritti sono riaperti a favore dei comuni e delle provincie a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto».

Più chiaro di così l'Assemblea Costituente non avrebbe potuto dire che considerava valido a tutti gli effetti l'articolo 52.

Ma ormai anche i termini riaperti in base alla disposizione transitoria sono prescritti, perché sono passati quattro anni. Ora non v'è nessuna difficoltà a dimostrare che l'articolo 52, così come è, è valido anche per la regione Trentino-Alto Adige, e che l'articolo 10 non ha relazione con l'articolo 52. Caso mai l'onorevole Calcagno potrebbe dire che l'articolo 10 sostituisce l'articolo 53, perché questo è stato soppresso nell'ambito del territorio della Regione. E io non vedo la ragione per cui ai comuni del Trentino-Alto Adige, che godono dei benefici teorici dell'articolo 52, debba essere tolta la facoltà di usufruire della sostituzione dell'articolo 52. Sarebbe una palese ingiustizia.

Io non conosco abbastanza bene gli statuti delle altre regioni, ma dico che la formulazione data all'emendamento dell'onorevole Calcagno vuole fare tornare dalla finestra l'emendamento che è stato fatto uscire dal voto dell'Assemblea. Perciò sarei assolutamente contrario alla dizione «ove non sia ancora regolata la materia», perché questa non rappresenterebbe altro che l'incentivo a litigi che durerebbero per anni. E sono anche contrario alla dizione «ove non osti lo statuto», perché è chiaro che non possiamo fare una legge a cui osti lo statuto.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 10 dello statuto speciale stabilisce a carico dei concessionari l'obbligo di fornire gratuitamente una quantità di energia fino al 6 per cento, lei intende che questa disposizione di legge

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

si debba aggiungere al 6 per cento riservato alla regione?

VOLGGER. Naturalmente: oltre il sei per cento di energia vi deve essere il sovracano, perché quello riservato alla regione e questo ai comuni.

MAXIA. La formulazione dell'onorevole Calcagno è soltanto in relazione agli statuti speciali della Sardegna e della Sicilia, i quali prevedono la competenza esclusiva in questa materia. Si tratta, quindi, di dare un'altra formulazione più chiara, ma voi non potete avere alcuna preoccupazione, perché, mentre gli statuti speciali della Sardegna e della Sicilia danno la piena disponibilità alle regioni delle acque demaniali, sta però di fatto che nessuna delle due regioni ha ancora regolato con leggi regionali questa materia; per cui il Ministero dei lavori pubblici continua a dettare le sue norme in base alla legge fondamentale dello Stato. Pertanto l'inciso « o non sia stata ancora regolata la materia » vale precisamente in questo senso.

VALSECCHI. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi la situazione del Trentino-Alto Adige, perché gli altri statuti speciali si comportano in maniera assolutamente diversa e non possono essere inquadrati nel sistema del Trentino-Alto Adige.

Ora, l'articolo 10 dello statuto speciale — che fu molto dibattuto nelle contrattazioni — intendeva certamente dare qualche cosa di più di quanto non consentisse la normale legislazione sulle acque a quella regione. Venne così fuori quel 6 per cento di energia gratuita, quel 10 per cento a prezzo di costo, quel 0,10 per ogni chilowatt esportato fuori della regione. Ma è chiaro che il soggetto è la regione.

Come è anche chiaro che la regione non ha rinunciato, a termini dell'articolo 91, alle provvidenze dell'articolo 52 del testo unico sulle acque. Non solo, ma decretando la riapertura dei termini si è stabilita anche una condizione di favore rispetto agli altri comuni rivieraschi del territorio nazionale.

Ora, secondo me, la posizione è questa: avendo la regione Trentino-Alto Adige acquisito e ribadito in maniera solenne i diritti dell'articolo 52, essa ha anche diritto a quanto deriva da una modifica dell'articolo 52.

Se mai — è un quesito di natura costituzionale — il problema sorge a questo punto: quale è il contenuto della norma dell'articolo 91 dello statuto speciale, che dichiara vigente a tutti gli effetti l'articolo 52? Dobbiamo considerare questa norma dell'ar-

ticolo 52 come assunta a carattere di norma costituzionale, dato che è inserita in uno statuto speciale, o dobbiamo considerare l'articolo 91 come qualche cosa di ordinario e non di costituzionale? Se dessimo l'interpretazione che l'articolo 52, riaperti che sono i termini e assunto a contenuto dell'articolo 91, acquista forza non di legge ordinaria, ma di legge costituzionale, sorgerebbe il problema se è possibile con una legge ordinaria modificare la base d'applicazione dell'articolo 52, che ha contemplato una corresponsione di energia elettrica, mentre qui si prevede un'altra soluzione; il problema, cioè, se siamo in grado — data la nuova configurazione che stiamo creando dei consorzi di comuni — di dichiarare attraverso una norma ordinaria la decadenza di una norma statutaria.

Sulla questione di merito, quindi, ha ragione l'onorevole Volgger, ma c'è il problema giuridico, che mi permetto richiamare alla attenzione dei colleghi.

VOLGGER. Credo che tutte le difficoltà prospettate dal collega Valsecchi cadano, perché qui si tratta di una norma transitoria, inserita tra le norme transitorie, tanto che questo articolo 91 è già scaduto, perché i termini sono nuovamente prescritti.

CALCAGNO. La questione di fondo è questa: nel Trentino-Alto Adige, in applicazione dell'articolo 10 dello Statuto, in armonia con quanto disposto dall'articolo 91 delle disposizioni transitorie, le imprese pagano un canone di energia, in sostituzione dell'articolo 52.

VOLGGER. No. Caso mai dell'articolo 53, perché l'articolo 63 dello statuto dice: « È soppressa nell'ambito del territorio della regione l'applicazione dell'articolo 53 ».

CORONA GIACOMO. Non v'è dubbio che dall'esame dello statuto del Trentino-Alto Adige si rileva, in relazione con le nostre leggi, una riviviscenza dell'articolo 52. La questione costituzionale è di vedere se l'articolo 52 richiamato in vita per quanto attiene alla riapertura di termini nell'articolo 91 dello statuto, imprime carattere costituzionale anche all'articolo 52, nel senso che viene ricevuto dalla costituzione stessa.

Questa è una questione che i trentini hanno dibattuto e della quale anche io ho sentito gli echi e i riflessi. In realtà, la norma dell'articolo 91 è una norma transitoria della costituzione Trentino-Alto Adige, cioè provvede temporaneamente. Quindi non può avere carattere costituzionale. D'altra parte v'è diversità di soggetti giuridici di interessi: regione e comuni.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Allora debbo dire una cosa: c'è quel 0,10 per chilowattora che viene dato alla regione Trentino-Alto Adige per il funzionamento dei servizi fondamentali della regione, vi è cioè, tra lo Stato e la Regione un rapporto finanziario, nel senso che lo Stato assicura i servizi finanziari della Regione, ciò che non avviene per la Sicilia, alla quale lo Stato provvede con l'erogazione di determinate somme, o concedendo alla regione di trattenere determinate imposte. Perciò, tutto quel complesso di vantaggi che sono stabiliti nell'articolo 10 e negli altri articoli, in definitiva attengono ad una autonomia anche finanziaria della regione, con una destinazione diversa da quella che vogliamo dare all'attuale legge. Questa, infatti, ha lo scopo di miglioramento economico e di progresso sociale.

Se non si può logicamente e giuridicamente sostenere, perché non è sostenibile, che una norma transitoria imprima carattere di costituzionalità alla norma in essa richiamata; se è certo, come è certo, che le disposizioni favorevoli contenute nello statuto Trentino-Alto Adige hanno il carattere e la funzione di mezzi autonomi di finanziamento per i servizi fondamentali della regione, in quanto essa non chiede allo Stato il finanziamento per questi servizi, ma li chiede alle società idroelettriche, a me sembra che la privazione per i comuni del Trentino-Alto Adige di un beneficio notevole, come quello che sanciamo nella legge che stiamo per approvare, costituisca per quella regione una privazione illogica e ingiusta; infatti, i comuni del Trentino-Alto Adige verrebbero ad essere privati di quello che si dà a tutti gli altri comuni. E non v'è nessun articolo né della Costituzione, né di altra legge che dica che i benefici di cui all'articolo 10 — che poi riguardano gli impianti da farsi, cioè pochissimi impianti — escludano i benefici dell'articolo 52.

Mi sembra che di fronte a queste considerazioni si imponga, per elementare giustizia, fare partecipare anche quelle popolazioni ai vantaggi di ordine economico e sociale derivanti dall'applicazione della legge in discussione.

CECCHERINI. Io sono dell'opinione di ritornare a quanto avevamo stabilito in sede referente: cioè cancellare l'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta di legge che riguarda il Trentino-Alto Adige, in quanto l'esistenza degli statuti speciali per la Sardegna e la Sicilia rappresentano già una preclusione per tutto quello che andiamo a deliberare in questa materia. Così rispettiamo tutte le legislazioni esistenti.

VALSECCHI. Sono anche io di questo parere. Infatti, se si tratta di materia costituzionale, noi non abbiamo facoltà di deliberare e se non si tratta di materia costituzionale, e sosteniamo la tesi del collega Corona, è chiaro che interviene la sostituzione. Comunque, sopprimendo il comma, lasciamo impregiudicata la questione.

DE' COCCI, *Relatore*. La cosa migliore, vista anche la quasi unanimità dei pareri della Commissione e di quelli manifestatisi in Assemblea, è quella di ritornare alla soppressione del comma e di respingere l'emendamento Calcagno.

CALCAGNO. Dati i chiarimenti che si sono avuti in Commissione e l'esplicita dichiarazione del relatore di maggioranza — con la quale concordano tutti i commissari — che cioè la soppressione non pregiudica quella che è la competenza specifica delle regioni, io ritiro il mio emendamento sostitutivo, ritornando alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 con questa precisa interpretazione della soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Calcagno ha proposto due emendamenti: un primo emendamento soppressivo dell'ultimo comma; un altro emendamento sostitutivo subordinato al precedente emendamento e sostitutivo dell'ultimo comma. Egli ritira quest'ultimo emendamento.

La Commissione deve, quindi, votare l'emendamento soppressivo, riproposto dall'onorevole Calcagno.

GIAVI. Per dichiarazione di voto. Tengo a fare rilevare che nel Trentino risiede il 15 per cento di potenza installata e forse anche il 18 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Calcagno, relativo all'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Il quarto punto della risoluzione della Camera dice: « Possibilità di ammettere a favore dei consorzi l'opzione fra i sovracanoni e la fornitura gratuita di energia elettrica, in quantità e valore equivalenti ».

A questo punto si riferisce l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bettiol, che dice:

« Nel termine di tempo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Consorzi previsti dall'articolo 2 di optare per la fornitura di energia pari ad un ventesimo di quella ricavata dalla potenza media nominale.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

La consegna è fatta alle centrali di produzione o dalle linee di trasporto o dalle cabine di trasformazione più prossime ai comuni interessati riuniti in consorzio.

Il diritto alla consegna di energia decorre dalla data dell'entrata in funzione dell'impianto e, per quelli esistenti, dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora trattasi d'impianto a graduale esecuzione, la quantità di energia sarà commisurata alla potenza nominale dei vari periodi.

Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei comuni rivieraschi, o fuori provincia, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, a favore degli Enti locali, in deroga dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, di lire 800 per ogni chilowatt di potenza media nominale risultante dal decreto di concessione.

Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito per metà tra i comuni rivieraschi e l'ente provincia.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali comuni e a quali provincie, e in quale misura, possa spettare il sovracanone.

Gli obblighi derivanti dagli articoli 52, 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che non sono stati eseguiti per motivi non dipendenti dalla volontà degli enti interessati, permangono validi ».

Fermiamoci ad esaminare i primi quattro commi, cioè fino alle parole « ... dei vari periodi ».

Do la parola all'onorevole Bettiol per illustrare il suo articolo aggiuntivo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Per quanto riguarda il conto dell'energia, mi riporto ad una pubblicazione dell'Unione nazionale produttori e autoconsumatori di energia elettrica, che credo sia una pubblicazione seria. In essa si afferma che le 1600 lire di sovracanone corrispondono all'incirca al 20 per cento del valore globale dell'energia producibile, cioè non in relazione alla potenza media nominale, ma alla potenza installata.

L'onere rappresenta il 10 per cento del valore globale di essa, quando trattasi di energia regolata. Cioè un terzo della energia continua e due terzi dell'energia discontinua, ammesso che il valore della prima sia il doppio di quello della seconda.

Abbiamo, quindi, già qui una indicazione. Ma se non volessimo prendere per base questa pubblicazione, credo che, nel definire il prezzo medio del costo dell'energia in Italia, non dovremmo allontanarci dalle quattro lire. Parlo di prezzo medio, quindi da impianti che producono a meno di lire 1 per chilowatt, a impianti che producono a 6 o 7 lire per chilowatt. In relazione a questo costo, dovremmo disporre l'equivalente in energia.

GARLATO. Ma dobbiamo innanzi tutto esaminare la possibilità di ammettere per i comuni il diritto di opzione tra sovracanone e fornitura gratuita.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io intervenni quando da parte dell'onorevole Riva si voleva presentare un emendamento che suonava così: « Possibilità di ammettere... » e feci cancellare la parola « ammettere », cosicché la risoluzione della Camera è restata in questi termini: « possibilità di opzione... ».

GARLATO. Noi abbiamo di fronte questa dizione: « Possibilità di ammettere a favore dei consorzi l'opzione... ».

È un argomento che da parte dei colleghi, che da oltre tre anni si occupano di questa faccenda, è stato oggetto di profondo studio ed anche di perplessità. Ma, dopo tanti studi e tanta perplessità, è chiaro che noi abbiamo concluso di escludere la possibilità della opzione.

Dopo l'approvazione della risoluzione, la quale al punto 4°, a differenza di tutti gli altri punti, parla di « possibilità » e non di applicazione imperativa, abbiamo ripreso lo esame, ma dal riesame nessun fatto nuovo, secondo noi, è emerso per indurci a modificare le nostre conclusioni.

In sostanza, la legge si propone due scopi: quello di rendere operante una disposizione legislativa in atto, ma che praticamente non fu mai operante, e quello di attuare le nuove disposizioni nel modo più semplice, più rapido, più certo possibile.

Ora, se introduciamo il concetto della opzione tra i due sistemi, sconvolgiamo e frustriamo completamente gli scopi di questa legge. Il mantenimento di una duplice applicazione, infatti, crea sempre, per il fatto stesso di dovere scegliere, una remora all'applicazione stessa.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Nel caso specifico, non dobbiamo dimenticare che dovremmo pervenire alla determinazione della equivalenza dei valori. Già le parole pronunciate dall'onorevole Bettiol hanno dimostrato quanto sia difficile determinare l'equivalenza dei valori in questo caso.

L'onorevole Bettiol ha parlato di valore medio di 4 lire. Ma c'è un minimo di una lira e un massimo da sei a sette lire, egli ha detto. Io dirò che nelle costruzioni attuali degli impianti le oscillazioni di valore sono anche più vaste, perché arriviamo a valori di costo di costruzione del chilovattore che partono da 10 lire e arrivano a 70, 80 lire. Se trasformiamo questi valori in costo di esercizio, che è circa il 10 per cento del valore di costruzione, abbiamo una gamma da una lira e mezzo a 9, 10, 11 lire di costo di chilovattore di esercizio.

Come facciamo, allora, a prendere un valore medio e imporlo alla generalità delle situazioni? Cadremmo in un labirinto di questioni che non so dove ci porterebbero.

Non è d'altronde possibile che noi, per evitare questa generalizzazione assurda, introduciamo nella legge una casistica speciale o facciamo addirittura delle categorie.

Ammettere l'opzione, quindi, vorrebbe dire senz'altro frustrare la tempestività del diritto.

Ma v'è anche un altro motivo. Metteremo i concessionari di fronte all'attesa di conoscere se i consorzi di comuni opereranno per l'una o per l'altra soluzione; e, frattanto, i concessionari si esimeranno da qualsiasi versamento immediato. Per l'opzione l'articolo dell'onorevole Bettiol prevede un termine di quattro anni dalla costituzione dei consorzi; che cosa faremo in questi quattro anni? Dove andranno i denari o l'energia?

L'opzione poi, oltre a svincolare i concessionari dal versamento immediato delle somme, potrà dare luogo ad una infinità di sotterfugi: innanzi tutto la ritardata formazione dei consorzi, poi le insinuazioni verso i deliberanti, per mettere zizzania e non far giungere ad un accordo. Probabilmente, dopo quattro anni non vedremo ancora un solo frutto di questa legge.

Tutti questi sono motivi per i quali noi dopo avere riesaminato la questione, siamo rimasti del vecchio parere che non si può ammettere l'opzione. Per l'utilità della stessa montagna e per la certezza e l'immediatezza dell'applicazione della legge, crediamo che sia da escludere in modo assoluto la possibilità di opzione.

PRESIDENTE. Credo che per la chiarezza e la brevità della discussione su questo punto, dobbiamo dare la precedenza alla questione di interpretazione sollevata dagli onorevoli Bettiol e Garlato.

L'onorevole Bettiol interpreta la risoluzione della Camera nel senso che la possibilità di opzione sia stata concessa in genere ai comuni. Garlato la interpreta nel senso che la Camera ha demandato alla Commissione di esaminare la possibilità di ammettere questa opzione.

Io potrei interpretare, come Presidente, questa risoluzione della Camera in un senso o nell'altro, ma, non ritenendo di dover compiere un atto soggettivo, mi rimetto alla Commissione, perché esprima il suo avviso su questo punto.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io non ritengo che il quesito si possa risolvere nel modo proposto dal Presidente. Ritengo che la questione debba essere deferita all'Ufficio di Presidenza. C'è stato da parte mia in Assemblea un intervento per dare all'emendamento il preciso significato di concessione ai comuni del diritto di opzione. Io ho spiegato nel mio intervento questo concetto, e il Sottosegretario Camangi me ne ha dato atto a nome del Governo. Quindi non intendo che il quesito sia posto secondo quanto ha espresso il Presidente e chiedo che venga, invece, rivolto alla Presidenza della Camera.

DE' COCCI, *Relatore*. Mi sembra che l'onorevole Bettiol esageri nell'irrigidirsi e nell'esasperare la situazione. Dall'esame formale della risoluzione, balza subito evidente agli occhi la diversa espressione usata nel punto 4° in confronto con gli altri punti. Negli altri punti è detto: « affermazione », « sostituzione », « applicazione »; nel punto 4° invece si parla non di « ammissione a favore dei comuni », ma di « possibilità di ammissione ». Da ciò deriva la chiara interpretazione del punto 4°.

D'altra parte, era assolutamente necessario parlare di possibilità, perché negli altri punti si parlava in riferimento ad emendamenti già votati o respinti dalla Commissione e per i quali quindi una semplice votazione della Commissione era sufficiente; qui si trattava, invece, di costruire un complesso sistema che non è tanto facile mettere in piedi. Sarebbe stato assurdo che la Camera avesse imposto l'opzione, quando non sapeva in quali termini sarebbe stata possibile.

Non mi sembra quindi che sia il caso di deferire l'interpretazione alla Presidenza della Camera. Se la Commissione può commettere, un errore di interpretazione, sarà l'Assemblea,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

nel voto definitivo, a riconoscere questo errore, respingendo la decisione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol vuole deferire la questione alla Presidenza della Camera, che non è competente. In base al Regolamento la competenza spetta alla Presidenza della Commissione, e, se la Presidenza non intende decidere, spetta alla Commissione stessa. Tanto più in quanto siamo in tema di delegazione, in cui vige il principio che il delegato è il giudice esclusivo dei limiti della propria competenza.

Quindi, se l'onorevole Bettiol insiste nella sua istanza, che cioè la « possibilità » si riferisce ai comuni e non alla Commissione, la maggioranza deciderà a tale riguardo.

MANCINI. Io sono d'accordo con l'onorevole Bettiol, riferendomi principalmente a quello che è avvenuto in Assemblea. Prima di discutere sul passaggio della legge alla Commissione ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, si era fatta una discussione abbastanza ampia e tra l'altro s'era discussa anche la questione dell'opzione, che fu motivo di un accordo diretto tra l'onorevole Bettiol e uno dei deputati della maggioranza, credo l'onorevole Riva. Tanto è vero che nel momento in cui si decise il passaggio alla Commissione in base all'articolo 85, da parte nostra si fece opposizione netta a questo rinvio, mentre da parte dell'onorevole Bettiol questa opposizione non ci fu o fu attenuata. Questo fu rilevato dagli stessi deputati della maggioranza, i quali richiamarono l'onorevole Bettiol sul fatto che era stato già raggiunto un accordo sulla questione dell'opzione.

Improvvisamente, questa mattina, ci sentiamo dire che questo accordo non era stato raggiunto e che v'è la possibilità di interpretare la risoluzione della Camera in un senso o nell'altro. A mio parere la decisione presa alla Camera era quella di dare ai comuni la possibilità di scegliere tra il sovracanone e l'energia, altrimenti non avrebbe valore questo principio informatore.

Pertanto voterò secondo il principio che ho affermato.

PRESIDENTE. Anche se si trattasse di una formulazione nel senso da lei esposto, la Commissione potrebbe sempre respingerla nel merito.

MANCINI. Ma ieri lei, a proposito di un mio emendamento, ha dichiarato che non era proponibile, perché la Camera si era già espressa in senso contrario. Se affermiamo che i principi informativi sono stati dettati dalla Camera alla Commissione, questa non può

modificarli. Ed è proprio ciò quello che lei ha detto ieri.

PRESIDENTE. Ma qui si discute proprio dei principi informativi per decidere se l'applicazione debba essere in un senso o nell'altro.

Porrò quindi, in votazione questa interpretazione della risoluzione: che la Commissione debba esaminare la possibilità o no della opzione tra sovracanone e fornitura di energia.

MANCINI. Noi ci asteniamo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Questa è una palese violazione del diritto. Protesto e mi astengo dal partecipare ulteriormente alla seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'interpretazione della risoluzione nel senso da me indicato.

(È approvata).

RIVA. Considerato l'esito della votazione, propongo che la Commissione respinga la possibilità dell'opzione e che fissi soltanto il sovracanone ai comuni.

PRESIDENTE. Dovrò ora porre in votazione l'articolo 3 proposto dall'onorevole Bettiol nel suo complesso, fino alle parole « vari periodi ».

BELLIARDI. Per dichiarazione di voto. Nella mia provincia vi sono dei comuni che hanno ottenuto delle modeste quantità di energia elettrica da parte delle società concessionarie. Perché volete impedire questa possibilità?

GARLATO. Gli accordi conclusi restano in vigore. Nella seduta precedente abbiamo votato un articolo in questo senso. I comuni che hanno avuto qualche cosa possono conservare questi vantaggi oppure respingerli e rimettersi all'applicazione di questa legge.

DE' COCCI, Relatore. L'esperienza ci ha dimostrato che ogni volta che si è parlato di cessione di energia elettrica, i vari sistemi non hanno mai funzionato o, quando hanno funzionato, hanno portato a uno snaturamento delle funzioni dei comuni, i quali si sono trovati di fronte ad oneri che non potevano sostenere.

È inutile ricordare tutte le difficoltà: bisognerebbe regolare la norma nel tempo, per evitare sperequazioni tra quelli che possono optare oggi e quelli che possono optare fra tre anni; bisognerebbe trovare un adeguato sistema per determinare l'equivalenza di valore; ci sarebbe il problema della sostituzione parziale o totale, del disaccordo tra i vari comuni di un consorzio, del disaccordo tra consorzio e comuni, ecc.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Credo, quindi, che, respingendo la proposta di opzione, metteremo la legge in condizione di funzionare, mentre in caso contrario avremo una continua fonte di incertezza e di agitazioni, che non sono certo desiderate e gradite dalla gente della montagna.

Per questi motivi, che ho cercato di sintetizzare, sono contrario alla proposta di opzione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ripeterò gli argomenti già sviluppati dall'onorevole Garlato, che mi sembrano giusti, perché corrispondono al principio della semplicità che abbiamo voluto imprimere alla legge, affinché essa sia attuale e attuabile. Io sono contrario alla opzione da concedere ai comuni e sono del parere che bisogna mantenere questa semplicità.

Voglio sottolineare un punto su cui si è trattenuto l'onorevole Garlato: l'opzione, per effetto degli interessi e delle interferenze, probabilmente produrrebbe dissidio nella stessa compagine dei consorzi.

Se vogliamo fare una legge attuabile, facciamola semplice, altrimenti in definitiva avremo raggiunto l'effetto contrario.

MANCINI. Io sono favorevole all'opzione. Vorrei far riflettere agli onorevoli colleghi che non si tratta di stabilire un obbligo, ma una facoltà di scelta. Saranno gli amministratori che dovranno scegliere il sistema più semplice e gli amministratori sapranno fare quelle osservazioni sottili che sembrano siano soltanto patrimonio dei membri di questa Commissione. Gli amministratori democratici che abbiamo nei nostri comuni sapranno non lasciarsi ingannare da comuffamenti della questione principale, che è quella di non voler dare l'energia ai comuni e dare invece il canone che con una mano si dà e con l'altra si riprende attraverso l'aumento delle tariffe e attraverso tutti gli altri balzelli.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Debbo ricordare che appunto perché l'energia non fu mai data, siamo venuti alla conclusione di stabilire il sovracanone.

MANCINI. Non fu mai data perché fu creato un sistema per non darla.

DE' COCCI, *Relatore*. E adesso creiamo un sistema per non dare né energia, né sovracanone.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dati dal Ministro, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bettiol, fino alle parole « ... vari periodi ».

(Non è approvato).

Su questo punto la discussione può ritenersi chiusa.

Abbiamo ancora la seconda parte dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bettiol, e l'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dagli onorevoli Mancini, Geraci e altri, che suona così:

« Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei predetti comuni rivieraschi, o fuori provincia, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, di lire 800 per ogni chilowatt di potenza media nominale risultante dal decreto di concessione.

Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito per metà tra i comuni rivieraschi e l'ente provincia.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali comuni e quali province e in qual misura possa spettare il sovra-canone.

Gli obblighi derivanti dagli articoli 52 e 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che non sono stati eseguiti per motivi non dipendenti dalla volontà degli enti interessati, permangono validi. Le situazioni di fatto risultanti più favorevoli ai comuni di quanto stabilito dalla presente legge vanno rispettate, mentre decadono le convenzioni meno favorevoli ».

Vi è infine un altro articolo aggiuntivo, proposto dagli onorevoli Pacati e altri, che suona così:

« Ai concessionari di grandi derivazioni cui è riservato il diritto di pesca nei serbatoi naturali o artificiali, è fatto obbligo di concedere gratuitamente la pesca ai cittadini di comuni confinanti con i serbatoi stessi ».

Tutti questi articoli aggiuntivi, che sono fuori della risoluzione adottata dalla Camera, non possono essere posti in discussione.

PACATI. Li potremo discutere quando studieremo tutta la legge presentata dal Ministro Aldisio. Io, pertanto, ritiro il mio emendamento.

MANCINI. Io lo mantengo, perché non sono convinto che una interpretazione possa valere in un certo momento della discussione e un'interpretazione opposta possa valere in un altro momento.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Questo è un suo apprezzamento soggettivo.

Comunque, ritengo che le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis e nell'articolo 3 Pacati non possono essere messe in discussione perché vanno oltre i limiti della risoluzione adottata dalla Camera.

Passiamo alla discussione dell'emendamento presentato dal collega Maxia, il quale dice:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico, in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo prevalentemente irriguo e per i quali la produzione dell'energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale ».

Prego l'onorevole Maxia di illustrare il suo emendamento.

MAXIA. Dopo le discussioni fatte, ho rafforzato il mio convincimento che la legge in discussione riguarda esclusivamente i bacini costruiti per la produzione di energia elettrica; non solo, ma essa tiene conto di una situazione del tutto particolare, che si riferisce soprattutto all'Alta Italia, dove c'è un grande apporto di acqua e dove vi può essere una economia agricola piuttosto limitata.

Sta di fatto che la produzione di sola energia elettrica è demandata in Italia quasi esclusivamente a società private, le quali, pur raggiungendo degli scopi d'interesse generale, evidentemente tutto ciò fanno nel proprio interesse economico.

È da tener presente che esistono anche altri enti, i quali possono produrre energia elettrica, ma per essi tale produzione è semplicemente sussidiaria e accessoria, di carattere stagionale, di « *cascame* », come suole dirsi. Infatti, noi del Mezzogiorno e delle Isole ci troviamo in una situazione del tutto particolare per la mancanza di acqua, la quale deve essere convogliata in grandi bacini soprattutto per scopi irrigui.

Perciò, la finalità dei nostri bacini è completamente opposta a quella a cui si è ispirata la legge in discussione. Tanto che da noi sono stati costituiti degli enti di diritto pubblico, che hanno appunto lo scopo di convogliare nei bacini l'acqua per poterla portare in pianura ai fini dell'irrigazione.

Questo essendo lo scopo principale affidato ad enti di diritto pubblico, è evidente che essi non possono sottostare a quelle gravose disposizioni che trovano invece una ragione morale, politica e sociale, nei confronti delle aziende elettriche che raccolgono l'acqua soltanto per produzione di energia elettrica.

La produzione dell'energia elettrica per parte dei suddetti enti di diritto pubblico, avviene in questo senso: invece di disperdere l'acqua esuberante attraverso costose opere, si ritiene molto più opportuno valersi dei « salti » per l'energia elettrica, la quale non solo è stagionale, perché si riferisce a un determinato periodo dell'anno, ma è anche, secondo una certa terminologia, energia di « *cascame* », cioè una energia non pregiata, per la quale i bacini non sono stati appositamente costruiti.

D'altra parte, questa energia che viene prodotta nell'interesse della generalità, ha lo scopo di potenziare l'agricoltura, perché la maggior parte di essa va a vantaggio del comprensorio irriguo per il quale il grande bacino è stato costruito.

Ora, se dovessimo applicare le disposizioni della presente proposta di legge agli enti di diritto pubblico ai quali mi riferisco, procureremmo ad essi un grave danno; e mentre i comuni dell'Alta Italia riporterebbero da questa legge, per tutte le ragioni che sono state svolte e accolte dalla Commissione, un notevole vantaggio, il Mezzogiorno e le Isole si verrebbero a trovare in particolare difficoltà non solo per il maggior onere di miliardi da accollarsi, ma anche per l'impossibilità di provvedere alla costruzione di centrali elettriche per la produzione di energia stagionale. Se, infatti, dovessero queste disposizioni essere applicate anche agli enti pubblici, lo stesso Ministero dei lavori pubblici, da cui essi dipendono, rifiuterebbe la produzione di energia a queste condizioni. Senza contare che il grave danno che ne deriverebbe per le ragioni che vi ho esposto — e che potrei ampliarvi con contezza di cifre — all'agricoltura del Mezzogiorno e delle Isole, che noi invece teniamo a potenziare e per la quale sono stati costituiti appositamente questi enti di diritto pubblico che non hanno scopi speculativi, ma sono d'interesse della collettività.

Dopo queste considerazioni, credo che la Commissione potrà approvare il mio emendamento.

CECCHERINI. Debbo dire lealmente che questo emendamento fa sorgere delle preoccupazioni che scaturiscono dalla possibilità di progettazione di nuovi impianti i quali, per sfuggire alla legge in discussione, potrebbero camuffarsi in modo da sottrarsi agli oneri che abbiamo sancito.

Noi, del resto, abbiamo compreso in questa legge anche le aziende municipalizzate, che, ai fini della collettività, sarebbero ancora più

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

specificatamente indicate per ottenere delle agevolazioni in questo campo.

Per il momento sono perciò perplesso e vorrei che dalla discussione scaturisse qualche elemento più convincente di quelli esposti dal collega Maxia, per dare il voto favorevole.

CAIATI. Non è che si debbano costruire degli impianti in un modo piuttosto che in un altro, per consentire che a un certo momento possa essere sfruttata questa attrezzatura per produzione di energia elettrica. Questi impianti sono già previsti nella loro progettazione come impianti capaci di produrre energia elettrica e i ministeri competenti li hanno approvati in funzione di questa prospettiva, che non è una prospettiva di là da venire.

Aggiungerò — e parlo per l'esperienza che ho dell'acquedotto pugliese, che questo non è un problema nuovo. Da cinquant'anni esiste la legge dell'acquedotto pugliese, che produce energia elettrica, la quale viene messa a disposizione a seconda delle diverse zone e dei diversi centri agricoli, oppure viene messa a disposizione dei comuni o addirittura dei nostri stessi impianti, per non far gravare il costo dell'energia sul costo dell'acqua. Si tratta quindi di alleggerire di eventuali altri oneri gli utenti dell'acqua.

Per queste ragioni mi associo alle parole del collega Maxia e dichiaro che sono favorevole al suo emendamento, perché non ritengo che gli enti pubblici, che esplicano una funzione di assoluto interesse pubblico e sui cui benefici non possiamo avere motivi di incertezza, dovrebbero essere posti in una condizione di inferiorità. L'interesse sociale di questi enti è stato riconosciuto e avvalorato da quanti, cinquanta anni fa, si impegnarono in una polemica che portò alla creazione di un ente così importante come l'Acquedotto pugliese.

Soltanto, vorrei pregare il collega Maxia, perché l'emendamento non possa sembrare specifico del Flumendosa, di modificarlo in questi termini: « Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua ».

CECCHERINI. Bisogna specificare « acqua per scopi irrigui ».

CAIATI. Prima dell'uso irriguo, c'è l'acqua potabile, e non possiamo ammettere che un ente che fosse beneficiario di una derivazione d'acqua per uso potabile, non possa fruire della possibilità di utilizzare questa

massa d'acqua per produzione di energia elettrica.

GARLATO. Anche io sarei preoccupato di lasciare una dizione così generica. Tuttavia, è pericoloso specificare troppo. Si potrebbe trovare una formula generica, nel senso di attribuire al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di discriminare a quali enti di diritto pubblico non si applicano le disposizioni di questa legge.

BELLIARDI. A me sembra che l'emendamento del collega Maxia possa essere accolto dato il suo spirito che emerge chiarissimo dalla formulazione. Non dimentichiamo che tutte le derivazioni di acqua del Nord sono state fatte per produrre energia a scopo speculativo e non si è mai pensato finora di dare un litro d'acqua all'agricoltura, salvo qualche eccezione nel Veneto.

Oggi è sorto un problema nuovo. Nell'ultimo congresso nazionale per l'irrigazione, a cui il Ministro Segni assistette quale rappresentante dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio Superiore ha insistito perché per le nuove derivazioni si tenga conto dell'interesse preminente dell'agricoltura.

Ora, tenuto conto di questa esigenza nell'interesse generale, credo che noi possiamo accogliere l'emendamento Maxia. Sgravando del sovraccanone gli impianti che hanno come finalità precipua l'irrigazione o la fornitura di acqua potabile, noi veniamo a favorire l'utilizzazione razionale delle acque, che fino ad oggi non è stata fatta, poiché si è seguita la linea di minore resistenza, ma non si è pensato agli interessi generali.

CARONITI. Vorrei qualche chiarimento. A me sembra che l'emendamento Maxia preveda non solo il caso del suo comprensorio, ma anche di altri comprensori a tal uopo istituiti, e mi pare quindi che con questa legge si possa arrivare al punto di creare situazioni diverse, nel senso che certi comuni potranno avere dei vantaggi e altri comuni, che si trovano nelle stesse condizioni, solo perché nella zona vicina sono istituiti questi enti di diritto pubblico, non potranno avere gli stessi vantaggi.

Vorrei, quindi, sapere quali sarebbero i comuni danneggiati da questo provvedimento.

CALCAGNO. Anche io sono favorevole all'emendamento e vorrei tranquillizzare il collega Ceccherini. Non si può arrivare ad un camuffamento degli enti di diritto pubblico, come potrebbe avvenire per una società privata. Gli enti di diritto pubblico sono riconosciuti per legge dallo Stato, e sono per ora tre: l'Acquedotto Pugliese, il Flumendosa e

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

l'Ente siciliano di elettricità. Potrebbero sorgerne degli altri, ma ci vorrebbe una legge. Ragione per cui, pregherei l'amico Ceccherini di non avere perplessità, poiché non c'è possibilità di alcun camuffamento.

MORO FRANCESCO. Sono contrario all'emendamento, perché il progetto di legge è fatto in favore dei comuni di montagna. Quali sono, invece, i terreni beneficiati dall'irrigazione? Quelli di pianura, che hanno redditi così notevoli, che possono aiutare i paesi di collina e di montagna, dove v'è una miseria spaventosa. Ora, se dei canoni vengono pagati a danno dei comuni di pianura, per beneficiare i consorzi di comuni di alta collina e di montagna, non v'è nulla di male.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Maxia; però con due modifiche, di cui una assolutamente necessaria, che è questa: « Le disposizioni di cui al presente articolo », invece di « ... della presente legge ». Mi sembrerebbe, infatti, grave derogare anche all'articolo 1, che riguarda gli espropri, poiché si costituirebbe una ingiusta diversità di trattamento. L'altra modifica eventuale è: o l'aggiunta della parola « potabile » prima della parola « irriguo », oppure l'abolizione di tutta l'ultima parte dell'articolo, lasciando soltanto la dizione: « enti pubblici in quanto concessionari di grandi derivazioni ». Questo allargamento del concetto includerebbe anche le aziende municipalizzate e le ferrovie dello Stato; ma sarebbe un pericolo tanto grave, se pensiamo che questi enti producono sì e no il 7 per cento di tutta l'energia elettrica? Avremmo, in fondo, un incoraggiamento alle aziende pubbliche, nei confronti delle aziende private, e potremmo avere un incentivo, a lungo andare, ad accrescere la partecipazione degli enti pubblici alla produzione dell'energia elettrica.

Ad ogni modo insisto per il primo emendamento e mi rimetto alla Commissione per il secondo. La disposizione dovrebbe venire così formulata: « Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico, in quanto concessionari di grandi derivazioni », aggiungendo eventualmente: « di acqua a scopo prevalentemente potabile o irriguo e per i quali la produzione dell'energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono veramente imbarazzato, perché mi riferisco sempre all'ordine della legge. Si tratti di enti pubblici o di enti privati, io tengo presente il danno che in quelle zone viene ad

essere arrecato alle popolazioni e, quindi, il diritto al risarcimento e alla assistenza. Mi sembra, però, che vi sia un argomento definitivo, che è questo: si tratta di opere che curano prevalentemente l'irrigazione e per le quali la produzione elettrica è un elemento complementare. Se così è, il corrispettivo non dovrebbe essere eccessivamente oneroso. L'onorevole Maxia si preoccupa dei bilanci di questi enti, ma non si preoccupa della sorte delle popolazioni, se vi sono. L'emendamento Maxia, sostanzialmente, investe gli impianti di tutta Italia. Noi finiremmo, allora, col rompere l'indirizzo di giustizia riparatrice che con la legge abbiamo creduto di stabilire a favore delle popolazioni colpite.

Avrei dovuto, come rappresentante del Governo, non fare questo discorso, ma non siamo qui per assumere delle posizioni particolaristiche, bensì per discutere una legge che deve rettificare delle posizioni inveterate che sono state create, mentre, invece, si potrebbero determinare per l'avvenire delle situazioni dolorose per la gente della montagna, che desideriamo garantire.

MAXIA. Io, di fronte alle dichiarazioni del Ministro, sono veramente meravigliato. Perché, se v'è un ente costituito appositamente per venire incontro alle popolazioni e all'agricoltura, è proprio l'ente del Flumendosa. Io qui rappresento degli interessi che sono sicuramente pubblici e non sono in nessun modo privati. Voi in tutta la discussione, non avete fatto altro che occuparvi esclusivamente di stabilimenti per produzione di energia elettrica, facendone derivare a carico di costoro tutte quelle conseguenze che debbono andare precisamente a vantaggio dei vari comuni, cioè degli interessi pubblici. Qui ci troviamo in un campo completamente diverso, che, se riguarda l'ente del Flumendosa, riguarda anche il Mezzogiorno e la Sicilia. Ma, per quanto riguarda specificamente l'ente del Flumendosa, esso è stato costituito con apposita legge, tenuto conto delle condizioni particolarmente infelici di quelle popolazioni dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista dell'acqua potabile, dal punto di vista economico, giacché esso non riguarda soltanto i 50 mila ettari che dovranno essere irrigati, ma, evidentemente, riguarda anche le conseguenze economiche che si rifletteranno su tutta l'isola.

Ora, non comprendo come si possa dire che questo mio emendamento lascia perplessi, in quanto ne deriverebbe un danno a taluni comuni. Domando quali sono questi comuni. Se è vero che scopo fondamentale di questi

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

enti è quello di convogliare l'acqua per l'irrigazione dei terreni e per renderli, quindi, più produttivi; se è vero che questi enti non possono sfuggire al controllo e alla tutela dei diversi ministeri, voi intendete che non vi può essere nessun dubbio e nessun pericolo.

DE COCCI, *Relatore*. Io vorrei che il Ministro fosse facoltizzato a dispensare con decreto gli enti pubblici dal pagamento del sovracanone.

PRESIDENTE. Accetta questa proposta l'onorevole Maxia?

MAXIA. No, perché il mio emendamento non riguarda soltanto il sovracanone. Accetterei se il relatore consentisse a mettere invece che « dal pagamento del sovracanone », « dagli obblighi della presente legge ».

PRESIDENTE. Abbiamo un emendamento dell'onorevole Maxia, al quale il relatore ha fatto delle proposte di modifica. Lo stesso relatore ha presentato in subordine una proposta di emendamento sostitutivo di quello dell'onorevole Maxia, che dice: « Il Ministro dei lavori pubblici potrà con suo decreto dispensare dal pagamento del sovracanone di cui al presente articolo gli enti di diritto pubblico ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. A questa ultima proposta non sarei contrario. Mi rimetto però alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maxia per divisione, con gli emendamenti proposti dal relatore.

CECCHERINI. Per dichiarazione di voto: Io voterò l'emendamento sostitutivo, poiché sono contrario anche all'emendamento Maxia emendato.

PRESIDENTE. Metto in votazione le parole: « Le disposizioni del presente articolo », nel senso che questo emendamento si riferisce solo al sovracanone e non anche all'espropriazione dei terreni.

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni di acqua a scopo irriguo ».

CECCHERINI. Protesto contro il sistema di votazione che è contrario alla procedura. Noi siamo di fronte all'emendamento sostitutivo De' Cocci che, se approvato, costituirebbe preclusione per gli altri.

PRESIDENTE. Respingo la protesta, perché l'emendamento De' Cocci è sullo stesso oggetto dell'emendamento Maxia, ma è un emendamento proposto susseguentemente. Ho quindi il dovere di porre prima in votazione l'emendamento Maxia e ho il dovere di porlo in votazione per divisione, perché vi sono su esso singole proposte di emendamento.

Pongo dunque in votazione le parole: « non si applicano agli enti di diritto pubblico, in quanto concessionari di grandi derivazioni di acqua a scopo irriguo ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole: « o potabile ».

(Sono approvate).

PACATI. In sede di coordinamento la parola « potabile » potrà essere messa prima di « irriguo ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione le parole: « per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale ».

(Sono approvate).

CECCHERINI. Chiedo che venga posto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole De' Cocci.

PRESIDENTE. È precluso. Se la commissione intendeva aderire all'emendamento De' Cocci, aveva il diritto di respingere l'emendamento Maxia, anche con gli emendamenti proposti dal relatore, riservandosi di votare a favore dell'emendamento sostitutivo De' Cocci.

DE' COCCI, *Relatore*. Infatti la mia era una proposta subordinata, per il caso che non fosse stato accettato l'emendamento Maxia con le modifiche da me proposte. Comunque, io ritiro l'emendamento sostitutivo, vista l'approvazione del primo emendamento.

PRESIDENTE. È così completata la formulazione degli articoli della proposta di legge, deferita alla Commissione ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento. Gli articoli saranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione finale.

La seduta termina alle 12.